



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N. 000120 DEL 03/08/2023

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro in occasione delle manifestazioni denominate "Summer Paradise Festival" e M.A.F. "Marotta Acustica Festival" che si svolgeranno a Marotta rispettivamente il 5, 6 e 7 agosto e il 12 e 13 agosto 2023

IL SINDACO

PRESO ATTO che la società 360 Gradi S.n.c. è stata autorizzata dalla Giunta, con l'inserimento nel programma delle manifestazioni estive 2023, a svolgere la manifestazione denominata "Summer Paradise Festival", che si svolgerà il 5-6-7 agosto 2023 a Marotta;

PRESO ATTO che l'Associazione M.A.F. è stata autorizzata dalla Giunta, con l'inserimento nel programma delle manifestazioni estive 2023, a svolgere la manifestazione denominata "M.A.F. – Marotta Acustica Festival", che si svolgerà il 12-13 agosto 2023 a Marotta;

PRESO ATTO che le manifestazioni si svolgeranno nella zona del Lungomare Cristoforo Colombo – Molo Arena;

RILEVATO che durante le manifestazioni si potrebbe registrare un incremento considerevole dell'utilizzo di bottiglie di vetro abbandonate fuori dagli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, venendosi a creare, in caso di rottura delle stesse, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO di dover adottare apposita ordinanza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 05/08/2008;

RITENUTI sussistenti i presupposti per l'adozione della presente ordinanza, ai sensi della normativa sopra richiamata;

VISTO l'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

ORDINA

1. Nell'area esterna alle manifestazioni nel tratto di Lungomare Cristoforo Colombo, ricompreso tra Piazza Roma e via Goldoni, durante tutto lo svolgimento delle manifestazioni, di vietare la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali, per motivi di tutela della sicurezza urbana e della pubblica sicurezza.
2. Nell'area di esecuzione delle manifestazioni suddette, durante tutto lo svolgimento delle medesime, di vietare sia la somministrazione che la vendita per asporto, di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali, per motivi di tutela della sicurezza urbana e della pubblica sicurezza.
3. Di vietare l'introduzione all'interno del perimetro di svolgimento delle manifestazioni di bottiglie o altri contenitori in vetro da parte di chiunque partecipi all'evento;

4. Agli esercizi pubblici e commerciali, operanti nella zona della manifestazione, di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto, restando ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori diversi dal vetro;
5. Le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare le norme contenute nella presente Ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Istituzionale Informatico e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Provvedimenti/Organi di Indirizzo Politico";
- L'invio della stessa, per quanto di competenza:

Al Sig. Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino;
Al Comandante del Corpo di Polizia Locale;
Al Comando Stazione Carabinieri di Mondolfo e di Marotta;
Ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo n. 650 del c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di 50 euro (doppio del minimo);

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

Dalla Residenza Comunale, 03/08/2023

IL SINDACO
Dott. Barbieri Nicola

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE N. 000120 DEL 03/08/2023

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro in occasione delle manifestazioni denominate "Summer Paradise Festival" e M.A.F. "Marotta Acustica Festival" che si svolgeranno a Marotta rispettivamente il 5, 6 e 7 agosto e il 12 e 13 agosto 2023

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale, 03/08/2023

IL SINDACO
Dott. Barbieri Nicola

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa